

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:

La Camera,

premessi che:

a fronte della gravissima catastrofe naturale che da terra e dal mare ha colpito le coste di molti dei territori che si affacciano sull'Oceano Indiano provocando circa 150.000 vittime accertate, tra popolazioni residenti e turisti ospitati;

si unisce all'universale cordoglio per l'altissimo numero di vite umane perdute ed esprime la sua più totale e convinta solidarietà per quanti — e sono veramente tanti — si trovano in questo momento in una situazione precaria per la propria sopravvivenza e per la propria salute nel contesto di ambienti territoriali gravemente compromessi,

impegna il Governo:

a proseguire nell'opera di recupero dei nostri connazionali ed in particolare di quelli dispersi unendosi al dolore delle famiglie delle vittime che si sono purtroppo dovute registrare;

ad applicare la legge del 2001 per la remissione dei debiti ai paesi in condizioni di difficoltà che sono stati colpiti, se del caso ulteriormente allargandola, nonché a farsi promotore, in tutte le sedi internazionali opportune per un provvedimento generale in questa direzione da parte dei più forti paesi industrializzati (come i G8) e, più in generale, da parte di tutti i paesi che sono in condizioni economiche di farlo;

a continuare nello sforzo di solidarietà con i paesi colpiti e con le loro popolazioni sia con i propri mezzi, sia invitando le cittadine e i cittadini italiani — che hanno già risposto generosamente agli appelli loro rivolti — a continuare a contribuire ad una mobilitazione di risorse che non sarà purtroppo né breve né di

modesta portata, ma che richiede veramente la consapevolezza di una solidarietà che, nel mondo globalizzato di oggi, non può conoscere né confini né egoismi;

a collocare questo sforzo nell'ambito dell'azione delle organizzazioni internazionali (l'ONU e le sue Agenzie) e di stimolare ogni collaborazione in sede di Unione europea in modo da evitare un'azione dei paesi europei in ordine sparso;

a coordinare le attività in questo campo dei vari ministeri e delle varie organizzazioni governative italiane secondo principi rigorosi di competenza istituzionale, di trasparenza nella gestione e di qualificazione professionale;

a porre, per il futuro, in sede ONU, il problema di un sistema di prevenzione e di allarme, volto in particolare a sostenere i paesi meno dotati di strutture e servizi in questo senso, perché in occasione di eventi di questo genere si possa risparmiare il più alto possibile di vite umane, e si affrontino i problemi dell'ambiente che sono connessi a questa problematica;

ad esprimere infine la propria gratitudine a quanti, sia impegnati a vario titolo nelle istituzioni pubbliche, che nelle ONG e nel volontariato hanno in questo periodo lavorato duramente per portare salvezza e solidarietà a chi è rimasto colpito da una catastrofe così grande e drammatica.

(1-00414) « Spini, Mattarella, Intini, Cabras, Calzolaio, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Giovanni Bianchi, Maccanico, Piscitello ».

Risoluzioni in Commissione:

La III Commissione

premessi che:

con il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma

il 29 ottobre 2004, l'Italia conferma il proprio impegno nel processo di unificazione europea tendente a realizzare, prima di tutto, una unione tra i popoli europei rispettosa delle differenti culture e sensibilità nazionali;

il Trattato, la cui definizione ha comportato l'esigenza di addivenire a compromessi, interviene in materie particolarmente delicate come il diritto alla vita e la tutela della famiglia;

in tali materie a livello europeo non vi è ancora un comune sentire e, per questo, le disposizioni del Trattato, ad avviso dei firmatari del presente atto, non rappresentano adeguatamente le tradizioni costituzionali di alcuni Stati membri;

gli articoli 62 e 63, che intervengono sul diritto alla vita e sul diritto all'integrità della persona sono parziali rispetto alla tutela già accordata nelle applicazioni della biologia e della medicina alla vita prenatale e all'embrione da Convenzioni internazionali come la Convenzione per la protezione dei diritti umani e della dignità dell'essere umano riguardo le applicazioni della biologia e della medicina, firmata a Oviedo nel 1997;

secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, gli articoli 69, diritto di sposarsi e costituire una famiglia, e 93, vita familiare e vita professionale, non sono coerenti con i principi rinvenibili negli atti internazionali in materia di diritti umani e nella tradizione costituzionale italiana; in particolare la formulazione adottata dall'articolo 69 secondo la quale il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia è assicurato a chiunque, si discosta da quella comunemente accettata in sede internazionale secondo cui « uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi » (cfr. articolo 16 della dichiarazione universale dei diritti umani, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, articolo 23 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, del 16 dicembre 1966 e articolo

12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950);

il ruolo della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, riconosciuto dall'articolo 29 della Costituzione italiana, è negli stessi termini presente negli atti internazionali richiamati, ma non è esplicitato nel testo del Trattato;

anche se formalmente la disciplina delle citate materie è lasciata dal Trattato agli Stati membri, vi sono competenze attribuite alle istituzioni dell'Unione europea che possono avere una diretta incidenza su di esse e quindi una ricaduta sugli ordinamenti nazionali. A titolo di esempio si possono ricordare gli articoli 248 e ss. in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, in base ai quali si possono legittimare finanziamenti a carico del bilancio comunitario a ricerche che comportano l'uso di cellule staminali embrionali, o l'articolo 269, sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, che consente al Consiglio su proposta della Commissione, di disciplinare con Legge quadro europea gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali. Per tale decisione è prevista l'unanimità ma è bene sottolineare che sulla base del Trattato la decisione viene assunta dal rappresentante del Governo italiano in Consiglio senza passare dal Parlamento;

la presenza di clausole interpretative di chiusura in materia di diritti fondamentali, contenute negli articoli 112 e 113, non rappresenta idonea garanzia in quanto esse fanno riferimento ad elementi troppo generici, come le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, la cui ricognizione non è certo agevole in queste materie. Recentemente nelle sedi istituzionali dell'Unione europea sono state assunte posizioni che dimostrano tali difficoltà e l'esigenza per gli Stati, di riservare le scelte in materie così delicate alle sedi

di rappresentanza democratica come il Parlamento nazionale —:

impegna il Governo:

a presentare in sede di ratifica del Trattato Costituzionale firmato a Roma il 29 ottobre 2004 una dichiarazione interpretativa che ribadisca i seguenti principi:

a) le materie concernenti la famiglia e la vita sono di esclusiva competenza degli Stati membri le cui tradizioni costituzionali devono essere rispettate;

b) l'interpretazione dell'articolo 69 e la sua applicazione deve essere fatta in relazione all'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950;

a presentare in Parlamento la sua posizione prima dell'adozione di atti normativi comunitari che abbiano un impatto sul diritto alla vita e sulla famiglia nelle more di una puntuale disciplina nazionale sulle procedure di partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

a proseguire, in coerenza con quanto avvenuto in sede di Convenzione, nell'impegno di introdurre le radici giudaico-cristiane nelle prossime modifiche del Trattato per la Costituzione d'Europa.

(7-00542) « Naro, Volontè, Giuseppe Drago, Maninetti ».

La IX Commissione,

premessi che:

l'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 recante le norme del nuovo codice della strada, con le modifiche ed integrazioni apportate da ultimo dal decreto legislativo n. 9 del 2002 e dalla legge n. 214 del 2003, ha introdotto una nuova metodologia per la registrazione e la targatura dei ciclomotori;

tale nuova metodologia corrisponde ad esigenze di *security* manifestate dagli organi di Polizia nell'ambito delle misure

connesse con il perseguimento delle attività criminali e quindi con la sicurezza interna, ad esempio attraverso un più incisivo controllo sulle attività di riciclaggio di veicoli rubati;

tale aspetto può avere positive ripercussioni anche in termini di costi dei premi assicurativi, oggi ancora molto elevati in relazione alla tipologia dei veicoli, in considerazione delle capacità delle nuove procedure di contrastare truffe connesse alle liquidazioni dei danni per sinistri occorsi ai ciclomotori;

la nuova procedura si sarebbe dovuta attivare dal 1° luglio del corrente anno mediante l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica regolamentare, il cui schema risulta essere stato preventivamente esaminato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri ed avere ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

detto schema di decreto del Presidente della Repubblica risulta trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sin dal marzo 2004 e prevede la possibilità di fabbricazione e vendita delle targhe anche da parte dei soggetti *ex lege* n. 264 del 1991, favorendo in tal modo il partenariato pubblico/privato e fornendo nel contempo un più efficace e capillare servizio all'utenza;

l'associazione univoca del proprietario ad un solo veicolo, attraverso la nuova targa ed il relativo certificato di circolazione, oltre a perseguire gli obiettivi indicati nei punti che precedono era chiaramente individuata sin dal corrispondente criterio di delega di cui all'articolo 2 comma 1, punto *III*) della legge n. 85 del 2001, relativa, appunto, alla delega al Governo per la revisione del codice della strada, che ha trovato applicazione nel citato decreto legislativo n. 9 del 2001;

il perdurare dell'attuale situazione di stallo sulla definizione della procedura di cui si tratta, sta causando una indeterminatezza in tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo sulle varie fasi del processo

(costruttori, catena distributiva, soggetti *ex lege* n. 264 del 1991, organi di polizia ed uffici della pubblica amministrazione preposta al settore);

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente il predetto decreto del Presidente della Repubblica, dando così attuazione concreta alla disciplina di cui all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, tesa a conseguire gli obiettivi sia di miglioramento del livello del servizio all'utenza che di generale aumento del livello di sicurezza della circolazione stradale nel paese.

(7-00541) « Pezzella, Patarino, Losurdo, Bornacin, Catanoso, Lo Presti, Cirielli ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta in Commissione:

ROSATO e PASETTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il governo tedesco ha stabilito, con sedici mesi di ritardo rispetto le previsioni, che dal 1° gennaio 2005 entrerà in vigore un nuovo sistema di pagamento dei pedaggi autostradali;

il sistema prevede, per gli automezzi pesanti di massa uguale o superiore alle 12 tonnellate, il pagamento telematico tramite un dispositivo da installare a bordo del mezzo, chiamato « *On Board Unit* », *OBU*, prodotto e commercializzato dalla società tedesca *Toli Collect* aggiudicataria di una gara a cui aveva partecipato anche la società *Autostrade*;

il presidente della *Confartigianato Trasporti*, Francesco Del Boca, ha espresso la sua preoccupazione per il mancato funzionamento di questo nuovo sistema di pagamento, che al momento impedisce agli autotrasportatori italiani di pagare il pe-

daggio autostradale e quindi di effettuare i trasporti;

l'impossibilità di effettuare il pagamento, come riporta il presidente nelle sue dichiarazioni deriva dal fatto che le officine italiane al momento non sono ancora autorizzate all'installazione dell'*OBU*, mentre i dispositivi, comunque in numero limitato, che sono stati installati da officine austriache o svizzere non funzionano correttamente;

secondo quanto riferito dal presidente Del Boca, non è possibile ottenere informazioni sul possibile funzionamento del dispositivo *OBU* in quanto la casa produttrice *Teli Contact* non è contattabile, mentre l'alternativa rappresentata dal pagamento con apposite carte di credito è attualmente irrealizzabile a causa dell'indisponibilità di queste;

il presidente Del Boca, preoccupato per i contraccolpi che l'effettiva entrata in vigore del nuovo sistema di pagamento potrebbe avere sul settore dell'autotrasporto italiano e su tutta l'economia nazionale, ha lanciato un appello alla Presidenza del Consiglio per un intervento verso il governo tedesco ai fini di ottenere una proroga, anche in considerazione del fatto che l'Italia è il secondo *partner* di interscambio commerciale europeo della Germania —:

se intenda cogliere l'appello della *Confartigianato trasporti*, intervenendo con urgenza nei confronti del governo tedesco affinché venga concessa una proroga all'avvio del nuovo sistema di pagamento dei pedaggi autostradali e per estendere anche all'Italia la rete dei centri autorizzati all'installazione dei dispositivi per il pagamento. (5-03800)

Interrogazione a risposta scritta:

BRIGUGLIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

le precipitazioni atmosferiche verificatesi nei giorni 12 e 13 dicembre 2003 in